

# STATUTO

atto pubblico del 9 gennaio 2010 Notaio Giovanni Battista Brandi

repertorio n. 21.691.

raccolta n. 8.252.

## TITOLO I

### Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

L'Associazione Industriali Sesta Provincia Pugliese (ASSINPRO)  
P. IVA 06989070724, costituita il 09 gennaio 2010, con durata illimitata, ha sede in  
Barletta alla Via Trani, 37.

L'Associazione, che non ha fini di lucro ed è apartitica, persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti al Codice Etico del Regolamento, che costituisce parte integrante del presente statuto, impegnando i soci alla sua osservanza.

Essa su delibera del Consiglio Generale, può istituire uffici staccati in altri centri della Provincia che prendono il nome di "Delegazioni Territoriali" e può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

### Art. 2 - Scopi

L'Associazione, nel rispetto dei ruoli e delle prestazioni delle Associazioni Nazionali di Categoria e delle altre componenti del sistema confederale, operando in collaborazione con le stesse, persegue i seguenti scopi:

- a) stimolare la formazione di una coscienza di valori sociali e civili nella società e presso gli imprenditori e promuovere la solidarietà e la collaborazione delle imprese della Provincia nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
- c) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale; studiare e concorrere alla soluzione dei problemi economici e sociali interessanti le categorie imprenditoriali;
- d) assicurare la presenza delle categorie imprenditoriali nella società; promuovere e diffondere la formazione e la cultura imprenditoriale;
- e) partecipare al processo decisionale, sociale e politico, nell'uso delle risorse;
- f) curare la tutela delle categorie per le quali è costituita;
- g) assicurare l'unità di indirizzo nella disciplina dei rapporti di lavoro; stipulare contratti di lavoro o concorrere alla loro stipula nell'ambito nazionale assistendo, inoltre, i soci stessi nelle controversie collettive ed individuali di lavoro e in ogni vertenza di carattere sindacale che le sia demandata e che implichi principi generali;
- h) raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni di carattere generale interessanti l'attività delle categorie inquadrato nell'Associazione e provvedere alla informazione e consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditoria;
- i) designare e nominare i propri rappresentanti presso Enti, organismi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione, promuovendone, altresì, la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta utile e necessaria;
- j) istituire, su richiesta, collegi di conciliazione e di arbitrato intesi a dirimere conflitti di interesse aziendale.

L'Associazione può, inoltre, dar vita e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, società, consorzi ed in generale ad organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, purché tale partecipazione sia strumentalmente finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi associativi.

### **Art. 3 – Condizioni per l'ammissione**

Possono essere ammessi all'Associazione come soci effettivi:

- a) le imprese con sede legale nella Provincia che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nella provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie, di filiale o deposito;
- b) le imprese, sempre con sede legale nella Provincia che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole dell'Associazione circa la loro ammissione.

Possono, inoltre, aderire all'Associazione, in qualità di "Soci Aggregati", con modalità stabilite dal Consiglio Generale, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro "peso associativo" non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell'Associazione, la quale certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza della impresa al sistema.

Le aziende iscritte sono riunite in Sezioni di categoria ed eventualmente suddivise in Settori Merceologici.

### **Art. 4 - Domanda di ammissione**

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre avere i requisiti di cui all'art. 3 e presentare domanda all'Associazione corredandola dei documenti richiesti dal Consiglio Generale.

La domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e di impegnarsi al pagamento dei contributi dovuti.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda (titolare, amministratore, procuratore, ecc.) e deve tra l'altro indicare la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede, il numero dei dipendenti ed il fatturato dell'ultimo esercizio e deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice Etico dell'Associazione.

## **Art. 5 - Esame domanda di ammissione**

La domanda viene esaminata dal Comitato di Presidenza dell'Associazione, il quale decide sull'ammissione, previo parere scritto del Presidente della Sezione.

Avverso il rigetto della domanda è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale dell'Associazione che decide inappellabilmente in caso di accoglimento della domanda medesima, ed in seconda istanza ai Probiviri, in caso di rigetto.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## **Art. 6 - Impegni associativi e rappresentanti delle imprese associate**

L'iscrizione impegna l'associato per almeno due anni solari successivi e consecutivi dalla data di ammissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato all'Associazione formale atto di dimissioni. Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno associativo. Il primo anno associativo scade il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di ammissione. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai rappresentanti delle imprese associate al corrente con il versamento dei contributi.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i soci, tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti d'impresa.

## **Art. 7 - Obblighi e diritti degli associati**

Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie o dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni ed istruzioni impartite, nei limiti delle rispettive competenze, dagli Organi Direttivi dell'Associazione e ad osservare, altresì, scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalla disciplina sociale e dal Codice Etico.

Gli associati, al fine di assicurare il raggiungimento dell'unità di indirizzo di cui all'art. 2, lettera g) del presente Statuto, debbono informare l'Associazione di tutte le controversie di particolare interesse della categoria che sorgano tra esse ed i loro dipendenti, prima di avviarle a soluzione.

Gli associati hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza ad essa.

Gli associati hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari.

Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nonché di utilizzare il logo associativo nei limiti previsti dall'apposito regolamento della stessa.

Per i soci aggregati sono escluse le prestazioni di rappresentanza diretta.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Generale dell'Associazione e agli organi delle Sezioni.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

## **Art. 8 - Incompatibilità associativa**

Gli associati non possono, sotto pena di decadenza, far parte contemporaneamente di altre associazioni costituite nella Provincia per scopi identici a quelli di cui al presente Statuto e aderenti ad organizzazioni diverse dall'Associazione.

## **Art. 9 - Sistema di rappresentanza**

L'Associazione, come aggregazione territoriale primaria, con le altre associazioni territoriali della Provincia, ed eventualmente con le organizzazioni provinciali di categoria, ha il precipuo scopo di rafforzare la coesione del sistema e garantire la rappresentanza politica in sede regionale.

## **Art. 10 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- a ) per dimissioni, nei modi e termini di cui al precedente art. 6. L'associato dimissionario rimane, tuttavia, obbligato all'osservanza degli impegni contributivi assunti verso l'Associazione fino alla scadenza dell'anno associativo;
- b ) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c ) per morosità nel pagamento delle quote associative;
- d ) in seguito a provvedimento di espulsione per gravi e ripetute inosservanze degli obblighi assunti verso l'Associazione in forza dei patti sociali, del Codice Etico o delle deliberazioni degli Organi Direttivi o per manifesta indegnità.

Il provvedimento di espulsione, sentito il Presidente della Sezione cui appartiene l'Azienda, viene deliberato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Contro la decisione del Consiglio Generale è ammesso ricorso ai Probiviri entro 30 gg. dalla data di comunicazione della stessa. Contro la decisione dei Probiviri, entro 30 gg. è ammessa la possibilità di appello ai Probiviri dell'Associazione da parte di chi sia rimasto soccombente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

E' dichiarato moroso il socio che omette di versare, entro l'anno successivo a quello di riferimento, la quota associativa e non vi provveda dopo comunicazione di sollecito.

## TITOLO II

### **Art. 11 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Generale;
- c) Il Comitato di Presidenza;
- d) Il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) Il Collegio dei Revisori Contabili;
- f) I Probiviri.

### **Art. 12 – Assemblea Generale – Costituzione – Convocazione – Validità - Attribuzione dei voti – Funzionamento**

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le aziende associate in regola con i pagamenti dei contributi associativi.

L'Assemblea in via Ordinaria è di norma convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci entro il 31 luglio dell'anno, su conforme deliberazione del Consiglio Generale, mediante avviso raccomandato da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea in via Straordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Generale o almeno tre dei Revisori Contabili effettivi o un quinto degli associati qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei voti delle aziende associate; in seconda convocazione purché sia presente almeno un quinto del totale dei voti spettanti agli associati.

La seconda convocazione potrà avere luogo anche nello stesso giorno, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione.

Ogni associato partecipante all'Assemblea Generale, ha diritto ai voti in relazione all'importo contributivo regolarmente corrisposto secondo la seguente scala:

- fino a 5.000 Euro: 1 voto per ogni 500 Euro o frazione superiore a 250 Euro;
- da 5.001 a 30.000 Euro (oltre ai 10 voti che competono per la parte della quota sino a 5.000 Euro) 1 voto per ogni 2.500 Euro o frazione superiore a 1.250 Euro;
- da 30.001 a 80.000 Euro (oltre ai 20 voti che competono per la parte della quota sino a 30.000 Euro) 1 voto per ogni 10.000 Euro o frazione superiore a 5.000 Euro;
- oltre 80.000 Euro (oltre ai 25 voti che competono per la parte della quota sino a 80.000 Euro) 1 voto per ogni 20.000 Euro o frazione superiore a 10.000 Euro.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano salvo diverso avviso dell'Assemblea che, a maggioranza, può stabilire di volta in volta modalità diverse.

Per le nomine e le deliberazioni relative a persone si procederà inderogabilmente mediante scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua vece dal Vice Presidente Vicario ed in caso di loro assenza dal Consigliere in carica più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio della riunione, designa un segretario e due scrutatori.

In sede d'Assemblea è ammessa non più di una delega per ogni associato presente. Ogni impresa può farsi rappresentare da un'altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

### **Art. 13 – Attribuzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea, nelle sue riunioni ordinarie:

- a) esamina ed approva il bilancio preventivo dell'anno in corso ed il conto consuntivo di quello decorso;
- b) delibera su quanto riguarda gli interessi comuni di tutte le categorie imprenditoriali;
- c) in occasione del rinnovo delle cariche nomina il Presidente, i Revisori Contabili, i Proviviri e, quali componenti il Consiglio Generale, su proposta del neo Presidente, non più di quattro membri scelti tra i rappresentanti delle aziende che siano espressione particolarmente significativa della realtà imprenditoriale della provincia;
- d) approva lo scema e i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti nominati ai sensi dell'art. 16.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

L'Assemblea, nelle sue adunanze straordinarie:

- 1) delibera sulle modifiche dello Statuto con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti l'Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti complessivi spettanti agli associati;
- 2) delibera la compravendita dei beni immobili con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- 3) delibera, con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le aziende associate, lo scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 14 – Commissione di designazione e candidati alla presidenza**

Il Consiglio Generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del mandato del Presidente in carica, nomina, a scrutinio segreto, tre membri da scegliersi tra imprenditori, aventi comprovata esperienza associativa pluriennale, che non rivestano cariche nell'ambito degli Organi Direttivi dell'Associazione, ai quali viene affidato l'incarico di indicare al Consiglio Generale – sentiti i Presidenti di Sezione, gli imprenditori che hanno rivestito in precedenza cariche sociali ed una larga rappresentanza di associati – il nominativo del candidato o dei candidati alla Presidenza dell'Associazione.

Le decisioni della Commissione di Designazione sono prese a maggioranza semplice.

La Commissione ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio Generale tutte le candidature, ivi comprese quelle appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari, comprensive degli indirizzi generali e del programma di attività di ciascun candidato.

## **Art. 15 – Consiglio Generale – Composizione**

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Presidenti delle Sezioni di Categoria;
- d) il Tesoriere;
- e) l'ultimo Past President;
- f) i Delegati Territoriali.

Ne fanno altresì parte:

- non più di quattro membri nominati dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti delle aziende associate che sono espressione particolarmente significative della realtà imprenditoriale della provincia;
- almeno 12 componenti aggiuntivi percentualmente espressi dalle Sezioni in relazione al loro peso contributivo derivante dall'importo complessivamente versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione del nuovo Presidente dell'Associazione, e di competenza dell'anno medesimo.

Il numero dei componenti aggiuntivi può variare in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni di Attuazione lettera C).

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, i Revisori Contabili, i Proibiviri e i Rappresentanti Periferici.

I componenti il Consiglio Generale decadono dalla carica con la scadenza del mandato che costituisce il titolo per la partecipazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione.

Ogni componente del Consiglio Generale ha diritto ad un voto.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale non è delegabile.

## **Art. 16 – Compiti**

Spetta al Consiglio Generale:

- 1) nominare:
  - i Vice Presidenti, ai sensi dell'art. 13 lettera d), su proposta del Presidente, di cui uno con la funzione di Vicario ed i poteri di ordinaria amministrazione da esercitare in caso di assenza o impedimento del Presidente;
  - i quattro consiglieri, scelti tra i rappresentanti delle Sezioni di Categoria quali componenti del Comitato di Presidenza;
  - il Tesoriere;
  - i Delegati Territoriali ed i Rappresentanti Periferici (questi ultimi durano in carica due anni e sono rieleggibili).
- 2) predisporre la relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente;
- 3) esaminare e decidere in primo grado:
  - a) i ricorsi presentati dalle Sezioni o dai suoi componenti avverso ai provvedimenti degli organi della Sezione;
  - b) i ricorsi presentati dalle imprese avverso la decisione del Comitato di Presidenza per mancato accoglimento di domande di iscrizione all'Associazione, i ricorsi per cancellazione;
- 4) curare il conseguimento dei fini statutari e la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 5) esercitare, nel caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea Generale con riserva di ratifica di questa alla prima riunione successiva;

- 6) adempiere a tutte le attribuzioni che dovessero essere ad esso demandate dall'Assemblea Generale;
- 7) deliberare in primo grado sui ricorsi proposti dagli associati avverso i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 38 del presente Statuto;
- 8) determinare la misura dei contributi associativi, le modalità di applicazione e di riscossione;
- 9) determinare la ripartizione tra le Sezioni di categoria dei componenti aggiuntivi del Consiglio Generale in base a quanto previsto dall'art. 15;
- 10) costituire nuove Sezioni; fondere, sentiti i rispettivi Presidenti, due o più Sezioni già costituite; scindere una Sezione in due o più Sezioni; suddividere le Sezioni in Settori Mercologici su proposta dell'Assemblea di Sezione;
- 11) compilare il bilancio preventivo e quello consuntivo, da redigersi secondo gli schemi predisposti dall'Associazione da presentare all'Assemblea Generale;
- 12) istituire uffici staccati in altri centri della provincia che prendono il nome di Delegazioni Territoriali;
- 13) nominare il Direttore e disporre l'assunzione;
- 14) nominare i membri della Commissione di Designazione con le modalità previste dall'art. 14 e designare il candidato unico alla presidenza da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- 15) nominare, laddove esistano Delegazioni Territoriali, i relativi Delegati che entreranno a far parte del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza;
- 16) predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 17) approvare il Regolamento Associativo e le relative modifiche e/o integrazioni;
- 18) approvare il Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori e le sue modifiche e/o integrazioni.
- 19) “deliberare sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione ivi compresi quindi gli atti aventi per oggetto i mutui, anche ipotecari, nonché le operazioni bancarie in genere con esclusione di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lett. 2).”

I provvedimenti di cui ai numeri 8) e 11) possono essere assunti solo quando siano presenti il Tesoriere ed almeno tre Revisori Contabili effettivi.

## **Art. 17 – Modalità e validità delle riunioni**

Il Consiglio Generale si unisce, dietro convocazione del Presidente, almeno una volta a trimestre in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato di Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo telefax o e-mail da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto alla metà.

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide quando siano presenti almeno i 2/5 dei componenti, oltre il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti presenti. Ogni componente il Consiglio Generale ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Generale constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



## **Art. 18 – Comitato di Presidenza – Composizione**

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a)** dal Presidente;
- b)** dai Vice Presidenti;
- c)** dai quattro consiglieri eletti dal Consiglio Generale con le modalità di cui all'art. 16 n. 1);
- d)** dai Delegati Territoriali;
- e)** dal Tesoriere.

## **Art. 19 – Compiti, modalità e validità delle riunioni**

Il Comitato di Presidenza è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione; in particolare:

- a)** coadiuva il Presidente nell'esercizio del suo mandato;
- b)** cura lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento dei fini statuari e per l'applicazione delle direttive del Consiglio Generale;
- c)** predispone gli elementi per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- d)** designa i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
- e)** decide sulle domande di ammissione;
- f)** decide sulle cancellazioni e dimissioni;
- g)** propone al Consiglio Generale la nomina del Direttore;
- h)** decide sulla assunzione ed il licenziamento del personale;
- i)** delibera sulla applicazione a carico degli associati dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 38 del presente Statuto;
- j)** propone al Consiglio Generale l'istituzione di uffici in altri centri della provincia;
- k)** esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dello stesso, alla prima successiva riunione;
- l)** delibera la partecipazione a società, consorzi ed in genere ad organismi regolati dal Codice Civile.

Il Comitato si riunisce, dietro convocazione del Presidente, almeno una volta al mese in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Ogni componente il Comitato di Presidenza ha diritto ad un voto.

La partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza non è delegabile.

Le riunioni sono valide se sono presenti la metà dei componenti oltre al Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## **Art. 20 – Presidente – Compiti e funzioni**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale con le modalità di cui al presente Statuto, tra i titolari delle aziende o loro rappresentanti legali.

Egli dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per il quadriennio successivo.

Il Presidente si insedia, con tutti i poteri, in occasione dell'Assemblea Generale che lo elegge.

Il presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Egli conferisce deleghe ai Vice Presidenti nel rispetto dello schema e dei contenuti esposti all'Assemblea Generale, o a determinati membri del Consiglio Generale o del Comitato di Presidenza, per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Nello svolgimento delle sue funzioni sovrintende alla attività dell'Associazione ed alla amministrazione ordinaria di questa.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare, sentiti i Vice Presidenti, i poteri del Consiglio Generale, riferendo al medesimo nella riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza, dal Vice Presidente più anziano.

Egli provvede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale, del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza ed alle disposizioni del presente Statuto.

Egli presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale ed il Comitato di Presidenza.

Egli non può contemporaneamente ricoprire la carica di Presidente di una delle Sezioni facenti parte dell'Associazione.

## **Art. 21 – Vice Presidenti – Compiti – Commissioni consultive**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente, oltre ai due Vice Presidenti di diritto (Comitato Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori), è affiancato da un numero massimo di quattro Vice Presidenti, di cui uno con funzioni di Vicario.

Ai Vice Presidenti sono affidate deleghe di responsabilità secondo quanto deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 lettera d).

I Vice Presidenti scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine e, in caso di una sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del suo successore e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

I Vice Presidenti possono avvalersi della collaborazione di apposite commissioni consultive da essi presiedute e nominate dal Consiglio Generale.

Alle riunioni delle Commissioni Consultive, che si riuniscono su convocazione dei Vice Presidenti responsabili, possono essere invitati esperti.

## **Art. 22 – Tesoriere – Compiti e funzioni**

Al controllo del patrimonio sociale e della gestione finanziaria sociale è preposto un Tesoriere che opera in conformità alle deliberazioni del Consiglio Generale e collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione.

Il Tesoriere, su proposta del Presidente e deliberazione del Consiglio Generale, può essere delegato alla firma di operazioni bancarie.

## **Art. 23 – Collegio dei Revisori Contabili – Composizione – Compiti – Durata**

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto ai sensi dell'art. 13 lettera c) in un anno diverso dall'elezione del Presidente, è composto da cinque Revisori Effettivi e due Supplenti. Almeno uno dei Revisori Effettivi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Compito del Collegio dei Revisori è vigilare sull'andamento delle gestioni economiche e finanziarie dell'Associazione, effettuare verifiche periodiche e redigere le relazioni sui bilanci per l'Assemblea.

I Revisori Effettivi e Supplenti durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, e non possono essere revocati se non per giusta causa.

I Revisori Effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

In caso di morte o rinuncia di un Revisore Effettivo subentra il Supplente in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

La carica di Revisore è incompatibile con tutte le altre cariche associative.

## **Art. 24 – Probiviri – Composizione – Compiti – Durata**

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e dell'Associazione, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 5 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Trani che provvederà alla scelta, tra i restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli art. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dal Codice etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 45 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino a un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri dell'Associazione.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri dell'Associazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 2 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

## **TITOLO III**

### **Art. 25 – Sezioni di Categoria – Costituzione**

Ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, le aziende associate che operano nello stesso settore merceologico sono raggruppate, in seno all'Associazione, in Sezioni di Categoria.

La costituzione di nuove Sezioni avviene dietro richiesta delle aziende interessate e su di essa delibera il Consiglio Generale dell'Associazione, il quale ha pure facoltà di fondere due o più Sezioni già costituite oppure di approvarne la suddivisione in conformità alle esigenze organizzative, nonché suddividere le Sezioni in Settori Merceologici su proposta dell'Assemblea di Sezione.

Le aziende che esercitano più rami di attività, previa richiesta motivata da inoltrarsi al Comitato di Presidenza, possono essere iscritte contemporaneamente nelle Sezioni di Categoria corrispondenti.

### **Art. 26 – Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) Il Presidente e i Vice Presidenti;
- c) Il Consiglio Direttivo.

### **Art. 27 – Assemblea e Presidente di Sezione**

L'Assemblea è costituita da tutte le aziende raggruppate nella stessa Sezione. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in via ordinaria ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente di Sezione, il Presidente dell'Associazione o ne faccia richiesta motivata un quinto dei suoi componenti.

L'Assemblea di Sezione è convocata con le modalità previste per l'Assemblea dell'Associazione. In seconda convocazione è da ritenersi validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni associato in regola con il versamento dei contributi dovuti all'Associazione, dispone dello stesso numero di voti che gli spettano nell'Assemblea dell'Associazione come stabilito a precedente art. 12.

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto e su proposta del Consiglio Direttivo uscente, il Presidente, i Vice Presidenti, il Delegato della Sezione nel Comitato per la Piccola Industria, il Tesoriere (per quelle Sezioni ove sia costituito un fondo proprio con contributi versati direttamente dalle aziende del settore con delibera del Consiglio Direttivo o con contributi indiretti), i Consiglieri in numero massimo di quindici e gli eventuali componenti aggiuntivi che entreranno a far parte del Consiglio Generale.

Per le nomine di cui al comma precedente sono ammesse deleghe così come previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

Il Presidente della Sezione è componente di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione. Egli dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per il quadriennio successivo.

In caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza del quadriennio, in mancanza di un Vice Presidente, assume l'incarico di Presidente l'associato in carica più anziano facente par-

te del Consiglio Direttivo. Questi dura in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il Presidente di Sezione che ha sostituito.

I componenti dei Consigli Direttivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente di Sezione e gli altri componenti il Consiglio Direttivo si insediano all'atto della loro nomina.

Le Sezioni possono essere suddivise in Settori Merceologici, ai sensi dell'art. 16) con un proprio Presidente eletto dai componenti i singoli Settori Merceologici e per il loro funzionamento valgono le norme previste per le Sezioni di appartenenza.

## **Art. 28 – Rinnovo delle cariche**

La convocazione dell'Assemblea di Sezione per il rinnovo delle cariche della Sezione stessa, è indetta dal Presidente dell'Associazione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza del mandato.

## **Art. 29 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Delegato nel Comitato della Piccola Industria, dal Tesoriere (per quelle Sezioni ove sia costituito un fondo proprio con contributi versati direttamente dalle aziende del settore con delibera del Consiglio Direttivo o con contributi indiretti), dagli altri componenti eletti dall'Assemblea, nonché dai Presidenti degli eventuali Settori Merceologici facenti capo alla Sezione medesima che acquisiscono la carica di Vice Presidenti dell'Associazione.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Past President della Sezione.

Il Consiglio Direttivo della Sezione coadiuva il Presidente nello svolgimento delle funzioni attribuitegli.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente della Sezione ed ogni qualvolta lo richieda almeno un quarto dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno i 2/5 dei componenti. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

In caso di 3 assenze ingiustificate i componenti inadempienti sono considerati dimissionari e decadono dalla carica. In tal caso, in occasione della successiva Assemblea di Sezione si dovrà provvedere alla nomina dei componenti necessari per l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio la programmazione delle attività che la Sezione deve svolgere e deliberare su tutto quanto riguarda gli interessi del settore, formulando proposte al Consiglio Generale su problemi della categoria.

Spetta, inoltre, al Consiglio esprimere il proprio parere su ogni questione che sia sottoposta alla Sezione dal Presidente dell'Associazione.

## TITOLO IV

### **Art. 30 – Comitato per la Piccola Industria**

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato per la Piccola Industria i cui componenti devono essere titolari di imprese individuali o soci di imprese aventi la forma di società di persone o legali rappresentanti di società di capitale, purché appartenenti a piccole aziende associate.

Il Comitato è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Sezioni di Categoria a norma dell'art. 27.

Il Comitato ha lo scopo di:

- esaminare e studiare i problemi specificatamente riguardanti la Piccola Industria;
- proporre le soluzioni che ritiene idonee e collaborare con gli organi direttivi dell'Associazione al fine della migliore tutela delle piccole industrie in ogni campo;
- proporre al Consiglio Generale dell'Associazione la nomina dei rappresentanti della Piccola Industria presso gli Enti, Organizzazioni ed Uffici.

Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente che diventa Vice Presidente di diritto dell'Associazione ed entra a far parte del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza dell'Associazione.

Egli dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

Il Presidente è inoltre di diritto Delegato dell'Associazione nel Comitato Provinciale delle Piccole Industrie associate.

Spetta al Presidente la nomina del Segretario del Comitato scelto tra i componenti il Comitato stesso o fra i funzionari dell'Associazione su designazione, in questo caso, del Direttore dell'Associazione.

Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritenga necessario o anche su richiesta di almeno un quinto dei voti rappresentati nello stesso. Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

## **Art. 31 – Gruppo Giovani Imprenditori**

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Il gruppo ha lo scopo di:

- a) stimolare nei giovani imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, la libera iniziativa e lo spirito associativo;
- b) di promuovere tutte quelle iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi socio-economici e tecnici dell'industria e propagandare al di fuori del suo ambito l'azione imprenditoriale mediante dibattiti e contatti con altri gruppi ed associazioni.

Il Gruppo provvede a darsi, in armonia con gli scopi dell'Associazione, un proprio Regolamento. L'approvazione del regolamento, nonché delle sue modifiche e/o integrazioni, spetta al Consiglio Generale dell'Associazione stessa.

I componenti del Gruppo Giovani Imprenditori eleggono il Presidente che diventa Vice Presidente di diritto dell'Associazione ed entra a far parte del Consiglio Generale e del Comitato di Presidenza dell'Associazione. La durata in carica è stabilita dal Regolamento.

Il Gruppo, per le questioni e le iniziative di sua competenza, assume le deliberazioni di intesa con il Consiglio Generale dell'Associazione.

## **Art. 32 – Ufficio Studi**

L'Associazione può costituire nel suo ambito un Ufficio Studi per l'attività di indagini, ricerche ed elaborazioni su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico in modo da fornire all'Associazione un'idonea conoscenza dei problemi di attuale e potenziale interesse imprenditoriale, con particolare riguardo agli ambiti provinciale e regionale.

L'Ufficio Studi può collaborare, per il raggiungimento dei fini indicati, con gli altri uffici similari, pubblici e privati.

L'attività dell'Ufficio Studi è coordinata da un Vice Presidente.



## TITOLO V

### **Art. 33 – Direttore**

Il Direttore dell'Associazione, nominato dal Consiglio Generale sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione ed è responsabile del loro buon andamento e dei servizi.

Le sue funzioni ed attribuzioni sono stabilite dal Regolamento associativo.

Il Direttore dell'Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

### **Art. 34 – Personale**

Il Personale è assunto dal Presidente su deliberazione del Comitato di Presidenza ed è inquadrato secondo quanto stabilito dal Regolamento associativo.

## TITOLO VI

### **Art. 35 – Patrimonio**

Il Patrimonio Sociale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili, da partecipazioni e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

### **Art. 36 – Flussi finanziari**

Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi associativi;
- b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, sponsorizzazioni, ecc.).

### **Art. 37 – Gestione**

Per la gestione del patrimonio e l'amministrazione dell'Associazione valgono le norme del Regolamento associativo.

## TITOLO VII

### **Art. 38 – Sanzioni**

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

## TITOLO VIII

### **Art. 39 – Regolamento associativo**

Il funzionamento dell'Associazione è stabilito dal Regolamento associativo che fa parte integrante del presente Statuto.

### **Art. 40 – Modifiche statutarie e del Regolamento**

Le modifiche del presente Statuto e del Regolamento associativo possono essere proposte dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Generale dell'Associazione o almeno da tre Revisori Contabili Effettivi o da un terzo degli associati.

In questi ultimi tre casi esse devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Sulle proposte di modifica dello Statuto deve deliberare l'Assemblea degli associati con le modalità di cui all'art. 13, comma 2 punto 1.

## **TITOLO IX**

### **Art. 41 – Disposizioni d’attuazione**

Ai fini dell’attuazione delle norme previste nel presente Statuto si procede come segue.

#### **Collegio dei Revisori Contabili:**

In occasione del rinnovo del Collegio dei Revisori Contabili, il Presidente dell’Associazione, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione dei Revisori medesimi, invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

#### **Elezione dei nuovi vertici associativi:**

##### **Entro il 31 gennaio**

Riunione del Consiglio Generale per la nomina del Comitato di Designazione e per la ufficializzazione del numero dei componenti aggiuntivi spettanti ad ogni Sezione.

##### **Entro il 28 febbraio**

Assemblee di Sezione per la nomina del nuovo Presidente, del relativo Consiglio Direttivo e dei componenti aggiuntivi da includere nel Consiglio Generale.

##### **Entro il 31 marzo**

Assemblee dei Settori Merceologici per la nomina del nuovo Presidente e del relativo Consiglio Direttivo.

##### **Entro il 30 aprile**

Insediamiento nel Consiglio Generale dei nuovi Presidenti di Sezione e dei relativi componenti aggiuntivi e contemporanea sostituzione dei precedenti esponenti.

##### **Entro il 31 maggio**

Conclusione consultazioni da parte del Comitato di Designazione e relativa indicazione al Consiglio Generale, appositamente riunito, dei nominativi ritenuti idonei a ricoprire la carica di Presidente con illustrazione dei relativi programmi.

##### **Entro il 30 giugno**

Riunione del Consiglio Generale per la scelta del candidato unico alla presidenza.

##### **Entro il 31 luglio**

Assemblea Generale dell’Associazione: elezione del Presidente.

##### **Entro il 1° agosto**

Insediamiento ufficiale del nuovo Presidente dell’Associazione.

A seguire, riunione del Consiglio Generale per la nomina dei componenti mancanti e del Comitato di Presidenza.

## **Determinazione del numero dei componenti aggiuntivi nel Consiglio Generale**

In occasione del rinnovo dei vertici associativi, in caso di consistente variazione della base associativa, o di variazione del numero delle Sezioni, il Consiglio Generale entro il 31 gennaio delibera l'adeguamento del numero dei componenti aggiuntivi da ripartire tra le Sezioni secondo quanto stabilito dall'art. 15.

### **Appendice – Sezioni di categoria**

- 1) SEZIONE AGROALIMENTARE E ZOOTECNIA**
- 2) SEZIONE CALZATURIERO E AFFINE**
- 3) SEZIONE EDILIZIA E AFFINE**
- 4) SEZIONE ENERGIA AMBIENTE E UTILITIES**
- 5) SEZIONE ESTRAZIONE E LAVORAZIONE MARMI**
- 6) SEZIONE FINANZA E ASSICURAZIONE**
- 7) SEZIONE FORMAZIONE**
- 8) SEZIONE INDUSTRIA CHIMICA**
- 9) SEZIONE LEGNO ARREDO E SALOTTI**
- 10) SEZIONE MECCANICA ELETTRICA ED ELETTRONICA**
- 11) SEZIONE OREFICERIA E BIGIOTTERIA**
- 12) SEZIONE TERZIARIO INNOVATIVO E COMUNICAZIONE**
- 13) SEZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO**
- 14) SEZIONE TRASPORTI E LOGISTICA**
- 15) SEZIONE TURISMO**

# CODICE ETICO

## Premessa generale

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale l'obiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese. In questo quadro, l'Associazione ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema-Paese.

L'Associazione si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni;
  - gli imprenditori associati;
  - gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
  - gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;
- ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il Sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendono possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

## **Paragrafo 1 – Associati**

Nel far parte del Sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria e sul Sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:

### **a. come imprenditori**

- ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
- a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
- mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante.

### **b. come associati**

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno, ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del Sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che l'Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente l'Associazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

## **Paragrafo 2 – Vertici associativi**

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi. I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

### **I nominati si impegnano a:**

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il Sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del Sistema verso il mondo esterno;

- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settori di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori dell'Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione.

### **Paragrafo 3 – Rappresentanti esterni**

Vengono scelti tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare l'Associazione sulle loro rappresentanze in enti esterni.

#### **I rappresentanti si impegnano:**

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente designato e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui si è stati designati.

### **Paragrafo 4 – Organi di tutela**

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato ai Collegi dei Probiviri – che saranno costituiti oltre che dalla Associazione anche da tutte le associazioni di categoria aderenti – il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli imprenditori che: chiedano di aderire all'Associazione; siano candidati agli incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni.

Il Collegio dei Probiviri sarà eletto con voto segreto dall'Assemblea e non cooptato, in un momento diverso dalla elezione del Presidente (un anno prima).

A livello centrale, tale organismo può essere adito in seconda istanza da tutti i soggetti interessati a livello locale o categoriale, o agire di proprio impulso.